

OGGETTO: **NASPI – REQUISITI DI CONTRIBUZIONE E LAVORO EFFETTIVO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione "NASpI", il lavoratore deve, tra l'altro, avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione (CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015).

Relativamente a tali requisiti:

- 1) con la circolare 94/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 10/2015) l'INPS aveva precisato che:
  - ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
  - ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo), sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione;
- 2) con la successiva circolare 142/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 16/2015), l'INPS ha specificato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano – se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Considerate le richieste di chiarimenti pervenutegli dalle proprie strutture territoriali, con il messaggio 2875 dell'11 luglio scorso l'INPS ha fornito i seguenti, ulteriori chiarimenti:

- i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro;
- i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest'ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.